

LA RIFORMA BRUNETTA E LA SUA APPLICAZIONE AL PERSONALE DELLA SCUOLA (D.LGS. 150/2009)

NORME DISCIPLINARI E CONTENZIOSO NELLA SCUOLA DELL'AUTONOMIA

IL D.LGS. 150/2009

TITOLO I (art. 1)

- **OGGETTO E LE FINALITÀ DEL DECRETO**

TITOLO II (art. 2-16)

- **MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE**
 - **DPCM DI APPLICAZIONE AL PERSONALE DOCENTE PER LIMITI E MODALITÀ (art. 74, comma 4)**

TITOLO III (artt. 17-34)

- **VALORIZZAZIONE DEL MERITO E GLI STRUMENTI PER PREMIARLO**
 - **DPCM DI APPLICAZIONE AL PERSONALE DOCENTE PER LIMITI E MODALITÀ (art. 74, comma 4)**

TITOLO IV (artt. 35-73)

- **INNOVAZIONI NEL D. LGS. n. 165/2001, RIGUARDO A**
 - **PRINCIPI GENERALI CON RIFERIMENTO ALLE SPECIFICHE DISCIPLINE DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA ALLA DIRIGENZA E DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

TITOLO V (art. 74)

- **AMBITO DI APPLICAZIONE**

IL D.LGS. 150/2009

- Il D.lgs. "Brunetta" interviene sulla contrattazione integrativa in corso, vincolando le parti ad adeguare entro il 31/12/2010 i contratti integrativi già sottoscritti alle norme previste dal DL.vo per quanto riguarda:
 - - premialità
 - - carriere
 - - materie delegate alla contrattazione

E' previsto che, su queste materie, i contatti integrativi già sottoscritti cessino la loro efficacia a partire dal 1/1/2011.

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA ED INTEGRATIVA (artt. 53-66)

“E’ consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge”


MATERIE
CONSENTITE
CON LIMITI
DI LEGGE

Sanzioni
disciplinari

Valutazione delle
prestazioni per
il trattamento
accessorio

Mobilità e
progressioni
economiche e di
carriera

LA STRUTTURA DEL D.LGS 150/2009



PERFORMANCES E PREMIALITA' RINVIO PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA

- Limiti e modalità attuative dei Titoli II (performance) e III (premialità) del D.lgs. 150/2009 per il personale docente della scuola **saranno definiti con apposito DPCM**, di concerto con il MIUR e il MEF.
- Con lo stesso DPCM dovrà individuare il soggetto sostitutivo dell'Organismo indipendente di valutazione delle performances la cui costituzione resta comunque "**esclusa...nell'ambito del sistema scolastico e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale**" (art. 74 5° comma)



LE FASCE DI MERITO

I FASCIA

25% del personale
a cui va il **50%** delle risorse
del trattamento accessorio, più
il bonus di eccellenza al **5%**,
più le progressioni economiche
e di carriera, più i percorsi
di alta formazione

II FASCIA

50% del personale
a cui va il
50% delle risorse
del trattamento
accessorio

III FASCIA

25% del personale
a cui non va
alcun trattamento
accessorio (**0%**),
né alcuna
progressione di
carriera. Dopo due anni di
demerito può essere
licenziato

TITOLO IV – CAPO V SANZIONI E RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI PUBBLICI (artt. 67-73 D.LGS. 150/09 (COSA PREVEDE LA RIFORMA)

- 1. SEMPLIFICAZIONE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**
- 2. PERENTORIETÀ DEI TERMINI**
- 3. ABOLIZIONE COLLEGI ARBITRALI**
- 4. NUOVO RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E
PROCEDIMENTO PENALE**
- 5. PREVISIONE DI NUOVE INFRAZIONI CAUSA DI
LICENZIAMENTO**
- 6. COMUNICAZIONE IN VIA PRIORITARIA PER POSTA
ELETTRONICA CERTIFICATA**
- 7. DIRITTO DI ACCESSO SUGLI ATTI ISTRUTTORI**
- 8. OBBLIGO DI COLLABORAZIONE NEL PROCEDIMENTO
DISCIPLINARE**
- 9. LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. DA 55 A 55-NOVIES SONO
INSERITE DI DIRITTO NEL CONTRATTI COLLETTIVI VIGENTI**

SANZIONI DISCIPLINARI E RESPONSABILITA' DEI DIPENDENTI PUBBLICI

**Devoluzione
al solo giudice
ordinario di tutte
le controversie
relative al procedimento
disciplinare ed
alle sanzioni**

Sopravvivenza dei soli
artt. 492-501
D.lgs 297/94 relativi
alle sanzioni del
personale docente

Abrogazione dell'art. 56
D.lgs. 165/2001
e introduzione
di nuove fattispecie
disciplinari (artt.69-72
D.lgs. 150/2009)

ARTT. 492-501 D.LGS. 297/94 - SANZIONI DISCIPLINARI (NON ABROGATI)

Art. 492 – Sanzioni

Art. 493 – Censura

Art. 494 – Sospensione dall'insegnamento
fino a 1 mese

Art. 495 – Sospensione dall'insegnamento da
1 a 6 mesi

Art. 496 – Sospensione dall'insegnamento per oltre 6
mesi

Art. 497 – Effetti della sospensione
dall'insegnamento

Art. 498 – Destituzione

Art. 499 – Recidiva



Art. 500 – Assegno alimentare

Art. 501 – Riabilitazione

D.LGS. 297/94 RICHIAMATO DAL D.LGS. 150/2009

○ **INFRAZIONI**

1. Mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o ai doveri d'ufficio
2. Atti non conformi alle responsabilità ai doveri ed alla correttezza inerenti alla funzione o gravi negligenze in servizio
 - Violazione del segreto d'ufficio
 - Omissione di atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza



○ **SANZIONI**

- **Art. 493 – CENSURA**
Dichiarazione di biasimo scritta e motivata
- **Art. 494 –
SOSPENSIONE
DALL'INSEGNAMENTO
FINO A 1 MESE**
Divieto di esercitare la funzione docente con la perdita del trattamento economico

D.LGS. 297/94 RICHIAMATO DAL D.LGS. 150/2009

INFRAZIONI

- 1. Nei casi previsti dall'art. 494 qualora le infrazioni siano di particolare gravità.
 2. Per l'uso dell'impiego ai fini personali.
 3. Per attività in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola.
 4. Per abuso d'autorità.



SANZIONI

**Art. 495 –
SOSPENSIONE
DALL'INSEGNAMENTO
DA OLTRE 1 MESE
FINO A 3 MESI**

**Divieto di esercitare la
funzione docente con la
perdita del trattamento
economico**

D.LGS. 297/94 RICHIAMATO DAL D.LGS. 150/2009

INFRAZIONI

- 1. Atti di particolare gravità integranti reati puniti con la detenzione non inferiore (nel max) a 3 anni con sentenza irrevocabile di condanna.**
- 2. Interdizione temporanea dai pubblici uffici**
- 3. Sospensione dell'esercizio della potestà genitoriale**

In ogni caso gli atti devono essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione docente



SANZIONI

**ART. 496 -
SOSPENSIONE
DALL'INSEGNAMENTO
PER 6 MESI E
UTILIZZAZIONE IN
COMPITI DIVERSI**

D.LGS. 297/94 RICHIAMATO DAL D.LGS. 150/2009

INFRAZIONI

1. Atti in contrasto con i doveri connessi alla funzione docente.
2. Attività dolosa che ha arrecato grave pregiudizio alla scuola, alla P.A. agli alunni
3. Uso illecito o distrazione di beni della scuola o di somme di denaro
4. gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime
5. Richieste o accettazione di compensi illeciti
6. Gravi abusi d'autorità



SANZIONI

ART. 498 – DESTITUZIONE

Consiste nella
cessazione dal
rapporto d'impiego

D.LGS. 297/94 CAPO IV- Sezione II - Competenze, provvedimenti cautelari e procedure ARTT. 502 – 507 ABROGATI

- **Art. 502 - Censura e avvertimento**
- **Art. 503 - Sospensione**
- **Art. 504 - Ricorsi**
- **Art. 505 - Provvedimenti di
riabilitazione**
- **Art. 506 - Sospensione cautelare**
- **Art. 507 - Rinvio**

D.LGS 165/2001

INTRODUZIONE DEGLI ARTT. DA 55-bis A 55-novies (ARTT. 69-72 D.LGS 150/09)

Le disposizioni contenute negli artt. da *55 a 55-novies* sono, dalla data di entrata in vigore del D.Lgs 150/09, inserite *di diritto* nei contratti collettivi vigenti, senza che ciò riverberi effetti sulla validità dell'intero contratto. Gli articoli da 69 a 72 del Decreto in esame sostituiscono l'art. 55 del D.Lgs 165/01 ed aggiungono al decreto stesso gli articoli da *55 bis a 55 novies*. **Le stesse norme abrogano gli artt. da 502 a 507 del D.Lgs. n 297/1994**, ridisciplinano i controlli sulle assenze del personale, ed innovano il sistema di impugnazioni delle sanzioni disciplinari.

LA RISCrittURA INTEGRALE DELL'ART. 55 D.LGS 165/2001

”Divieto di istituire procedure di impugnazione dei procedimenti disciplinari”

- Art. 55 c.3. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari.
Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all'esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista, dalla legge o dal contratto collettivo, per l'infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione.
nserire contenuto vecchio art.

LA NUOVA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

<p>SANZIONI DISCIPLINARI (sino a nuova contrattazione)</p>	<p>Richiamate dall'art. 91 del CCNL-Scuola</p>
<p>AVVERTIMENTO SCRITTO Contestazione scritta non oltre 20 giorni dalla notizia dell'infrazione; possibile rinvio del termine per grave impedimento Convocazione per <i>contraddittorio</i> e eventuale <i>memoria difensiva</i> entro 10 giorni Conclusione del procedimento entro 60 gg dalla data di contestazione</p>	<p>Art. 55-bis d. lgs. 165/2001</p>
<p>SOSPENSIONE DALL'INSEGNAMENTO fino a 10 giorni Idem</p>	<p>Art. 494 e 495 t.u. 297/1994</p>
<p>SOSPENSIONE DALL'INSEGNAMENTO da 10 giorni fino a 6 mesi Termini raddoppiati</p>	<p>Art. 55-bis commi 1 e 4 d. lgs. 165/2001; art. 496 t.u. 297/1994</p>
<p>LICENZIAMENTO Termini raddoppiati</p>	<p>Art. 55-quater <i>d. lgs.</i> n. 165/2001</p>

LA CONCILIAZIONE NON OBBLIGATORIA

Art 55, c.3, così come novellato dall'art. 68 D.lgs. 150/2009

- ***"La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali e' prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla contestazione dell'addebito e comunque prima dell'irrogazione della sanzione..... I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l'inizio e la conclusione"***

FASI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE




1. NOTIZIA DI COMPORTAMENTI DISCIPLINARMENTE RILEVANTI
2. CONTESTAZIONE DELL'ADDEBITO (entro 20 gg., per posta elettronica (PEC), o se questa non è disponibile, per consegna a mano)
3. CONVOCAZIONE PER LA DIFESA (con preavviso di 10 gg.)
4. ISTRUTTORIA DEL CONTRADDITTORIO
5. ADOZIONE DELLA SANZIONE O ATTO DI ARCHIVIAZIONE (entro 60 gg. dalla contestazione dell'addebito).

INFRAZIONI PIU' GRAVI (ART. 55 – BIS, COMMA 3)

- *"....se la sanzione da applicare e' più grave di quelle di cui al comma 1, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato (1) ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato"*
- (1) Si suppone l'Ufficio Scolastico Regionale e le articolazioni territoriali periferiche del medesimo

ORGANI COMPETENTI PER L'IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

- RIMPROVERO VERBALE (PER ATA)
- SANZIONE SUPERIORE AL RIMPROVERO VERBALE MA INFERIORE ALLA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO PER PIU' DI 10 GG.(Art. 93 CCNL, lett. a), b), c), d)
- SANZIONE SUPERIORE ALLA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO PER PIU' DI 10 GG.(Art. 93 CCNL, lett. e), f)



- RINVIO AL CCNL
- DIRIGENTE SCOLASTICO
- U.P.D.-UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

LE NUOVE INFRAZIONI PER IL PERSONALE DOCENTE INTRODOTTE DAL D.Lgs. 150/09

1. Falsa attestazione della presenza in servizio;
2. Assenza priva di valida giustificazione ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;
3. Ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
4. Falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
5. Reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui
6. Insufficiente rendimento dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa*;
7. Grave danno al normale funzionamento dell'ufficio di appartenenza per inefficienza o incompetenza professionale*.

* Allo stato inapplicabili per mancanza sistema di valutazione dei docenti

Art. 55-quater **(LICENZIAMENTO DISCIPLINARE)**

Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:

Art. 55-quater, commi 1 e 2

(LICENZIAMENTO DISCIPLINARE)

1. Falsa attestazione della presenza in servizio mediante alterazione dei sistemi di rilevamento o altre modalità fraudolente (SENZA PREAVVISO).
2. Giustificazione dell'assenza dal servizio mediante certificazione falsa (SENZA PREAVVISO).
3. Assenza priva di giustificazione per un numero di giorni maggiore di 3 nel biennio o maggiore di 7 negli ultimi 10 anni.

Art. 55-quater, commi 1 e 2 (LICENZIAMENTO DISCIPLINARE)

4. Mancata ripresa dal servizio in caso di assenza ingiustificata.
5. Ingiustificato rifiuto del trasferimento.
6. Falsità documentali o dichiarative commesse per instaurazione rapporto di lavoro o progressione di carriera (SENZA PREAVVISO).
7. **Reiterazione nell'ambiente di lavoro** di gravi condotte aggressive o moleste, o **minacciose** o **ingiuriose lesive dell'onore e della dignità altrui** (SENZA PREAVVISO).
8. Condanna penale definitiva con previsione di interdizione perpetua dai pubblici uffici (SENZA PREAVVISO).

Art 55-quinquies (FALSE ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONE)

○ **INFRAZIONE**

Certificazioni false
o falsamente
attestanti stati di malattia

○ **SANZIONE**

- Reclusione da 1 a 5 anni e multa da 400 a 1600 euro (per medico e docente)
- Radiazione dall'albo (per il medico)
- Risarcimento del danno patrimoniale, pari alla retribuzione indebitamente percepita (per il docente)
- Procedimento disciplinare (licenziamento senza preavviso)

Art. 55-sexies

(Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare).

○ **INFRAZIONE**

Casi in cui la P.A. sia condannata a risarcimento danni derivanti dalla violazione da parte del dipendente di obblighi di lavoro stabiliti dalla legge, dai regolamenti, dai contratti, da atti e provvedimenti della P.A. o dai codici di comportamento di cui all'art. 54




○ **SANZIONE**

Ove non ricorrano presupposti per altra sanzione, sospensione dal servizio senza retribuzione da 3 gg. a 3 mesi

ART. 55 SEXIES, COMMA 2

○ **INFRAZIONE**


Inefficienza o incompetenza professionale accertate dalla P.A. secondo la disciplina della valutazione del personale che cagioni gravi danni alla P.A.



○ **SANZIONI**

Collocamento in disponibilità con eventuale ricollocamento in altre amministrazioni o uffici

TUTELA AVVERSO LE SANZIONI



IL SISTEMA DELLE RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE

DERIVANTI DA ORDINAMENTO GENERALE

1. ***PENALE***
2. ***CIVILE*** (EXTRA-CONTRATTUALE)

DERIVANTI DA ORDINAMENTI PARTICOLARI

3. ***AMMINISTRATIVA*** (DISCIPLINARE, PATRIMONIALE, CONTABILE)
4. ***DIRIGENZIALE*** O DI RISULTATO

RESPONSABILITÀ EXTRA-GIURIDICHE

- **POLITICA**
- **ETICA**
- **INTELLETTUALE**